



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE
(L.R. 31/2008, ART. 59)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17/11/2025

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 – ELENCO DELLE STRADE	3
Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA	3
Art. 4 – CIRCOLAZIONE.....	4
Art. 5 – SOGGETTO GESTORE.....	4
Art. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA.....	4
Art. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA.....	5
Art. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI	5
Art. 9 – ASSUNZIONE RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI.....	5
ART. 10 – DANNI E CAUZIONI.....	6
ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE	6
Art. 12 – GIORNATA DELLE STRADE PULITE.....	6
Art. 13 - PERMESSI	6
Art. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI	7
Art. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE	8
Art. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI	9
Art. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI.....	9
Art. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI	9
Art. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU SENTIERI E MUALLTIERE	9
Art. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI.....	9
Art. 21 - VIGILANZA	9
Art. 22 - SANZIONI	10
Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE	10

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.- Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezione fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Primaluna.

2.- Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana nell'ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A) "Elenco strade agro-silvo-pastorali", parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:

- non sono di libero accesso;
- sono finalizzate prevalentemente al transito esclusivo di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;
- sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
- posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
- non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada;

3.- Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni.

4.- Le presenti norme saranno applicate, previo accordo coi Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.

Art. 2 – ELENCO DELLE STRADE

1.- Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".

2.- L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento la relativa disciplina si applica in ogni caso a tutte le strade inserite nel piano di indirizzo forestale vigente.

Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

1.- Per le strade oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.

2.- Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezione fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.

3.- Chiunque transiti sulle strade oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

Art. 4 – CIRCOLAZIONE

1.- La circolazione sulle strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento è consentita esclusivamente ai soggetti autorizzati in forza di espresso provvedimento di permesso rilasciato ai sensi degli artt. 13 e ss.

2.- Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:

- a) tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
- b) tutti i mezzi che svolgono servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;
- c) i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità Montana, del Comune) e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, nonché delle ditte appaltatrici del Comune, purché utilizzati per ragioni di servizio;
- d) le biciclette, anche a pedalata assistita;
- e) i mezzi a trazione animale.

Art. 5 – SOGGETTO GESTORE

1.- Soggetto gestore delle strade oggetto del presente regolamento è il Comune di Primaluna. La competenza gestoria è affidata al Servizio Tecnico comunale, che si avvale dell’Ufficio di Polizia Locale per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma seguente.

2.- Il Soggetto gestore:

- a) determina il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
- b) rilascia e registra i permessi di transito;
- c) vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto a), anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
- d) segnala alla vigilanza l’eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
- e) incassa i proventi dei permessi di transito;
- f) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall’art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
- g) propone gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari;
- h) appone appositi cartelli di pericolo, ove possibile;

3.- Il Sindaco vigila sull’operato del Soggetto gestore.

Art. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA

1.- Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Soggetto gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase “Strada forestale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente” oppure: “Strada rurale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente”.

2.- Analogamente, il soggetto gestore segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.

3.- Il soggetto gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade soggette al presente regolamento.

4.- Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei carabinieri forestali, dell'Ente forestale territorialmente competente e degli altri Soggetti elencati all'art. 4 c. 1, lettere a), b) e c).

6.- In alternativa o in aggiunta alla barriera, il soggetto gestore può in qualunque momento installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA

1.- Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 4.

2.- L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

Art. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI

1.- I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportata negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" ferma restando la possibilità da parte del soggetto gestore di prescrivere specificatamente, in sede di rilascio di permesso, limiti di carico più restrittivi per motivi eccezionali.

2.- I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

Art. 9 – ASSUNZIONE RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

1.- Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade di cui al presente regolamento dichiara di:

- a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
- b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo;
- c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal gestore;
- d) rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
- e) transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;
- f) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h sulle strade, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;
- g) impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
- i) impegnarsi a segnalare senza indugio al soggetto gestore o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
- j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, impegnarsi a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o a chiuderla qualora la trovasse aperta.

ART. 10 – DANNI E CAUZIONI

1.- Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art. 4 debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente.

2.- Il soggetto gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura o a manufatti pertinenziali causati dall'utente, in particolare a garanzia del rispetto dell'eventuale carico massimo trasportabile. L'importo della cauzione viene determinato dal soggetto gestore in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall'utente.

3.- In caso di danni, il soggetto gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione, impregiudicata la richiesta di risarcimento per l'eventuale maggior danno patito.

ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

1.- La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del Comune di Primaluna.

2.- I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali, al finanziamento delle spese connesse all'attuazione del presente regolamento, ad interventi di manutenzione straordinaria e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade pulite" di cui all'art. 12.

Art. 12 – GIORNATA DELLE STRADE PULITE

1.- Il Comune può promuovere, in collaborazione con l'Ente forestale, Associazioni locali e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria, preventivamente individuati dal soggetto gestore.

Art. 13 - PERMESSI

1.- I permessi possono essere giornalieri, trimestrali o annuali.

2.- Con la presentazione della richiesta di permesso di transito o, per i permessi giornalieri, col pagamento, l'utilizzatore dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di rientrare nel novero degli aventi diritto;
- b) di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
- c) di essere consapevole che la strada non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.

3.- Il permesso giornaliero potrà essere rilasciato, oltre che dagli uffici del Comune, anche presso esercizi commerciali convenzionati col Comune o in specifici punti idoneamente attrezzati, anche automatizzati (cosiddette "colonnine"), nonché su siti internet. Il permesso deve essere datato e riportare la targa del veicolo per il quale è rilasciato.

4.- Per i permessi trimestrali e annuali è necessario presentare richiesta scritta agli uffici comunali, su modello appositamente predisposto (cartaceo o digitale). La richiesta dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, la targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.

5.- Il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) numero di targa dei mezzi autorizzati;
- b) generalità della persona autorizzata;
- c) il periodo di validità;
- d) le strade interessate;
- e) i riferimenti normativi.

6.- Il permesso di cui al punto 4 viene rilasciato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato e vidimato dal Soggetto gestore, e deve essere sempre collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.

7.- In occasione del rilascio del permesso, il soggetto gestore può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.

8.- Il permesso può riguardare tutte le strade del soggetto gestore o solo alcune di esse o una sola.

Art. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

1.- Il Soggetto Gestore può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti:

Categoria	Utenti	Tipologia	Fascia di contributo	automezzi autorizzati
A	Persone diversamente abili e loro familiari, esclusivamente per il trasporto di dette persone, per l'accesso a edifici di proprietà, in usufrutto, in affitto o in comodato o simili.	PERMANENTE	ESENTE	Tutti gli automezzi del nucleo familiare
B	Agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono (ossia che coltivano, essendo proprietari, titolari di diritto reale o titolari di contratto in essere) terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento	PERMANENTE	ESENTE	Tutti gli automezzi aziendali
C	Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l'organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da enti pubblici, parrocchie, Onlus o comunque senza fini di lucro);	SU RICHIESTA	ESENTE	Gli automezzi oggetto di autorizzazione

D	Proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada (proprietari di case, di boschi e di altri terreni non agricoli);	SU RICHIESTA	1	Tutti gli automezzi del nucleo familiare
E	Residenti nel Comune per l'esercizio del diritto di uso civico sulle proprietà servite dalla strada	SU RICHIESTA	1	1 automezzo
F	Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche atte alla gestione attiva o a lavori finalizzati alla conservazione del territorio (agro-forestale, difesa idrogeologica, naturalistica e ambientale ecc.)	SU RICHIESTA	2	3 automezzi
G	Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche turistico - ricreative, feste, gare o manifestazioni diverse dal punto C, altra attività economica non finalizzata alla tutela e alla conservazione del territorio forestale e montano	SU RICHIESTA	3	1 automezzo

Art. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

1.- Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma a titolo di contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria.

2.- Per le categorie di utenti A, B e C di cui alla tabella che precede i permessi sono gratuiti.

3.- Il permesso è rilasciato per i veicoli la cui targa è indicata nell'autorizzazione. È onere del richiedente indicare correttamente tutte le targhe dei veicoli per i quali richiede l'autorizzazione.

In caso di sostituzione del veicolo autorizzato (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio senza spese ulteriori di un nuovo permesso (con la medesima scadenza) in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato. Il richiedente può comunque chiedere di traslare il permesso su un altro veicolo di sua proprietà o di usare un unico permesso su più veicoli alternativamente.

4.- L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è individuato dalla Giunta comunale con l'obiettivo, ove ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

5.- Le tariffe sono adottate con successiva deliberazione, di competenza della Giunta Comunale, e potranno essere aggiornate annualmente con ulteriore deliberazione, ai sensi degli artt. 42 co. 2 lett. f) e 48 TUEL – D. Lgs. N. 267/2000. Le tariffe dovranno essere articolate per fasce contributive,

distinguendo per tipologia di utente, secondo la suddivisione di cui alla colonna "fasce di contributo" di cui alla tabella all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI

1.- I permessi rilasciati devono essere annotati dal soggetto gestore su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.

Art. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI

1.- Il soggetto Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione. Il soggetto gestore può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito.

Art. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

1.- L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, sono demandate al soggetto gestore.

Art. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU SENTIERI E MULATTIERE

1.- È vietato il transito con veicoli a motore su mulattiere, sentieri e strade diverse da quelle indicate dall'art. 2 e dall'Allegato 1 al presente regolamento.

Art. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

1.- Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dall'Ente forestale secondo le modalità previste dall'art. 59 c. 4 bis della l.r. 31/2008 e dall'art. 37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi di cui all'art. 37 medesimo e non coinvolgano percorsi inseriti nella Rete escursionistica individuata dalla l.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico) o aree protette e siti "Natura 2000" per la conservazione della biodiversità.

Art. 21 – VIGILANZA

1.- Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali, e gli altri soggetti indicati all'art. 61 commi 1 e 1 bis della l.r. 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.

2.- Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.

3.- La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia altra tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

4.- Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

Art. 22 - SANZIONI

1.- L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento ed è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della l.r. 31/2008¹.

2.- Il gestore, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.

3.- Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui compete la decisione sull'irrogazione della sanzione amministrativa.

Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'articolo 10 delle *Disposizioni sulla legge in generale*, preliminari al Codice civile.

¹ Ultimo aggiornamento prima dell'approvazione della presente deliberazione: decreto 16446/2022 per il triennio 2023- 2025, BURL 48 del 1° dicembre 2022, sanzione da 139,05 euro a 417,16 euro).